

# **Regolamento dei funzionari (3)**

## **(RF 3)**

### **Modifica del 15 marzo 1999**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Il regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 1964<sup>1</sup> è modificato come segue:

*Art. 1 cpv. 3 secondo periodo*

<sup>3</sup> ... L'articolo 7 è applicabile anche ad altre persone.

*Art. 7 cpv. 1 ultimo periodo*

<sup>1</sup> ... La competenza di conferire i titoli corrispondenti al rango di capomissione spetta al Consiglio federale; sono eccettuati i casi in cui il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, a conferire il titolo di ambasciatore. Negli altri casi è competente il Dipartimento.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 1999.

15 marzo 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

<sup>1</sup> RS 172.221.103